SISTEMAZIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 3

Il contributo dello Stato alla spesa annua per i trattamenti di pensione previsto all'articolo 1 della presente legge, e' stabilito, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra l'anzidetta spesa e lo ammontare complessivo delle entrate indicate nel precedente articolo 2. Il contributo di cui al precedente comma, da versarsi all'Azienda ferroviaria in rate mensili, e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in apposito capitolo dal titolo "gestione dei fondi pensioni e sussidi" a pareggio della relativa gestione.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 29 novembre 1962, n. 1688
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-finanziaria-del-bilancio-dell-azienda-delle-ferrovie/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it